



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.5

OGGETTO:

DGC 4/23 Anticipazioni di tesoreria

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore sedici e minuti venticinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSCARATO Silvia Beatrice Margherita - Assessore	Sì In videoconferenza
2. CASTAGNERI Giovanni Battista - Sindaco	Sì In videoconferenza
3. CASTAGNERI Teresa Maria - Assessore	Sì In videoconferenza
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza in modalità telematica in video conferenza ai sensi dell'art. 73, D.L. 18/2020 il Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASTAGNERI Giovanni Battista assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente (art. 180, c. 3 let. d) per pagare spese correnti (art. 195), sia il correlato limite massimo di indebitamento (art. 222);
- il D.Lgs 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l'art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall'art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), b), c) del suddetto D.Lgs. 118/2011.

Più nel dettaglio:

- gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art. 195, c. 1 del D.Lgs 267/2000;
- il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) e che tale limite, per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1 comma 542 della legge 190/2014 è stato elevato a 5/12 anziché a 3/12;
- l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, c.1 del D.Lgs. 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);
- il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del D.Lgs. 267/2000);
- i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c.1 e 3 del D.Lgs 267/2000);

Constatato che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica:

- il comma 555 della L. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
- la legge di bilancio 2023- legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha stabilito in deroga all'articolo 222 del TUEL, di estendere l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), il regime di tesoreria previsto dall'articolo 7 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (tesoreria mista) è stato sospeso fino al 31.12.2014 e l'articolo 1 comma 395 della legge 190/2014 ha prorogato tale termine fino al 31.12.2017;

- La legge di bilancio 2018, con il comma 487, ha prolungato fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per gli enti locali, con il conseguente mantenimento per le stesse, fino a quella data, del regime di tesoreria unica. Tale termine è stato prorogato fino al 31.12.2025 dall'art. 1 c. 636 della L. 234/ 2021 legge di bilancio 2022;

- il Tesoriere effettua le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale, aperta presso la Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato (conto fruttifero/infruttifero);

• restano escluse dal riversamento in Tesoreria Unica le disponibilità derivanti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni o dalle altre Pubbliche Amministrazioni.

Considerato che si ravvisa la necessità di fissare il limite dell'anticipazione, a titolo cautelativo, per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

Preso atto che l'ultimo rendiconto di gestione approvato è quello relativo all'anno 2021 (deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge).

Da quest'ultimo documento, in relazione all'anticipazione massima di tesoreria di cui all'art. 222 del TUELL, si rilevano le seguenti risultanze:

- le entrate dei primi tre titoli, accertate nel rendiconto dell'esercizio 2021 ammontano a complessivi € 537.919,15 e che di conseguenza, l'importo massimo accordabile dal Tesoriere a titolo di anticipazione di cassa, pari ai cinque dodicesimi, per l'anno 2023 ammonta ad € 224.132,98

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

A voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di dare atto che, ai sensi dell'art 222 del Dlgs 267/2000 come modificato dall'art. 1 comma 775 della L. 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio 2023) per l'anno finanziario 2023, il limite massimo di anticipazione viene calcolato sulla base delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato (conto consuntivo 2021) ed è pari a € 224.132,98 come sopra dettagliato;

2. di autorizzare il tesoriere comunale per le motivazioni di cui in premessa ad effettuare anticipazioni di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 sino ad un importo massimo sopra definito di € 224.132,98 qualora l'ente si possa trovare in carenza di liquidità nel corso dell'esercizio 2023;

3. di autorizzare, per l'anno 2023, ai sensi dell'art 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera d, del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile e quindi pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 D.Lgs. 267/2000);

4. di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario e in caso di sua assenza dal Segretario Comunale;

5. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere notificata al Tesoriere comunale.

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile per consentirne l'immediato invio al Tesoriere.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CASTAGNERI Giovanni Battista

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CHISARI dott.ssa Concetta